

# **Novembre 2023: le ultime novità fiscali**



## Circolare mensile

### NOVEMBRE 2023: NOVITÀ..... 2

---

1	Titolare effettivo - Individuazione e comunicazione dei dati – Chiarimenti – Sospensione dei termini .....	2
2	Acquisto di crediti d'imposta derivanti da <i>bonus</i> edilizi - Irrilevanza della differenza tra credito d'imposta spettante e costo d'acquisto.....	3
3	Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Disposizioni attuative .....	4
4	“Sismabonus acquisti” - Remissione <i>in bonis</i> per l'asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico.....	5
5	Contributo per il superbonus al 90% - Erogazione integrale .....	6
6	Detrazione IRPEF del 19% per interventi di recupero su immobili vincolati - Ambito applicativo .....	7
7	Note di variazione IVA - Decorrenza del termine - Chiusura del fallimento e giudizi pendenti .....	7
8	Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali .....	8
9	Dichiarazione di successione - Aggiornamento del modello .....	9
10	Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari - Aggiornamento.....	9

---

<b>1</b>	<b>TITOLARE EFFETTIVO - INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI – CHIARIMENTI – SOSPENSIONE DEI TERMINI</b>
	Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.
<b>1.1</b>	<b>ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI</b> Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.
<b>1.2</b>	<b>PROPRIETÀ INDIRETTA</b> Viene confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “ <i>considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.</i> ”. Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).
<b>1.3</b>	<b>USUFRUTTO E PEGNO</b> Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “ <i>quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea</i> ”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).
<b>1.4</b>	<b>PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI</b> Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale. Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria all’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come “ese-

segue	cutore”, ovvero come “ <i>il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente</i> ”.
1.5	<p><b>ENTI ECCLESIASTICI</b></p> <p>Con riferimento all’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, viene precisato come occorra effettuare la seguente distinzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85, essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l’art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;</li> <li>• per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al co. 5 dello stesso art. 20.</li> </ul>
1.6	<p><b>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b></p> <p>Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente.</p>
1.7	<p><b>SOSPENSIONE DEI TERMINI</b></p> <p>Con l’ordinanza n. 8083/2023 emessa il 7 dicembre 2023 dalla sezione quarta del TAR del Lazio, è stata sospesa l’efficacia del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023 attestante l’operatività del sistema di comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva agli uffici del Registro delle Imprese. Con tale sospensione è stata bloccata la scadenza dell’11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è fissata l’udienza in merito.</p>
2	<p><b>ACQUISTO DI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA <i>BONUS</i> EDILIZI - IRRILEVANZA DELLA DIFFERENZA TRA CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE E COSTO D’ACQUISTO</b></p>
	<p>In presenza di determinate condizioni, le detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES possono essere utilizzate, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a scomputo dell’imposta lorda nel modello REDDITI, in base alle consuete modalità;</li> <li>• secondo quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.</li> </ul> <p>In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, è possibile optare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il c.d. “sconto sul corrispettivo” (si tratta, in pratica, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);</li> <li>• la cessione della detrazione (in tal modo, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).</li> </ul> <p>Con la risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d’imposta spettante;</li> <li>• il relativo costo d’acquisto.</li> </ul>
2.1	<p><b>FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO</b></p> <p>Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d’imposta.</p>

	<p>Posto che l'acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore al relativo valore nominale, veniva domandato all'Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento del differenziale.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>QUALIFICAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAGLI STUDI ASSOCIATI</b></p> <p>Sotto il profilo dell'imposizione diretta, gli studi associati sono assimilati alle società semplici (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR).</p> <p>Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, il reddito di tali soggetti è costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nell'art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.</p> <p>Nel caso di specie, occorre, quindi, verificare se il differenziale rientra, in alternativa, tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo;</li> <li>• i redditi di capitale;</li> <li>• i redditi diversi.</li> </ul>
<b>2.3</b>	<p><b>IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</b></p> <p>Il provento originato dall'acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non costituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né un compenso (ex art. 54 co. 1 del TUIR);</li> <li>• né un corrispettivo percepito per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale (ex art. 54 co. 1-<i>quater</i> del TUIR).</li> </ul> <p>Infatti, per quanto ampia, la nozione di "elementi immateriali" non può includere i differenziali derivanti dall'acquisto di crediti d'imposta a un valore inferiore a quello nominale.</p>
<b>2.4</b>	<p><b>IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI CAPITALE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate esclude altresì l'imponibilità del suddetto differenziale quale reddito di capitale, per il mancato ricorrere delle condizioni previste dall'art. 44 co. 1 lett. h) del TUIR.</p> <p>Tale disposizione, qualificando come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale, ha una funzione di chiusura. Pertanto, "<i>per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito</i>" (cfr. C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 1.1.13).</p> <p>L'Agenzia delle Entrate afferma però che "<i>l'acquisto del credito d'imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale</i>".</p>
<b>2.5</b>	<p><b>IRRILEVANZA QUALE REDDITO DIVERSO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate esclude altresì che si possa applicare l'art. 67 co. 1 lett. c-<i>quinquies</i>) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.</p> <p>Il suddetto differenziale, quindi, non rileva nemmeno come reddito diverso.</p>
<b>3</b>	<p><b>CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Con il DPCM 15.9.2023, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.11.2023 n. 258, sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e <i>design</i>, di cui all'art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e <i>design</i> di cui</li> </ul>

	<p>all'art. 1 co. 200 - 202 della L. 160/2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</li> </ul> <p>Analoga certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dall'art. 1 co. 203, 203-<i>quinquies</i> e 203-<i>sexies</i> della L. 160/2019.</p> <p><b>Condizioni</b></p> <p>Le imprese possono richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>SOGGETTI CERTIFICATORI</b></p> <p>La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>.</p> <p>Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE</b></p> <p>L'impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviare una richiesta al Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>;</li> <li>• versare al bilancio dello Stato diritti di segreteria pari a 252,00 euro per ogni certificazione.</li> </ul> <p>Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.</p>
<b>3.4</b>	<p><b>CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE</b></p> <p>La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'ammissibilità ai previsti crediti d'imposta.</p> <p>I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 - 5 del DM 26.5.2020;</li> <li>• alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, che saranno pubblicate entro il 31.12.2023.</li> </ul> <p><b>Attività di vigilanza</b></p> <p>La certificazione è sottoposta all'attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.</p>
<b>3.5</b>	<p><b>EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE</b></p> <p>La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.</p> <p>La certificazione non vincola l'Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un'attività diversa da quella concretamente realizzata.</p>
<b>4</b>	<p><b>“SISMABONUS ACQUISTI” - REMISSIONE <i>IN BONIS</i> PER L'ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO</b></p>
	<p>Con la risposta a interpello 24.11.2023 n. 467, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione <i>in bonis</i> prevista dall'art. 2-<i>ter</i> co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell'asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO</b></p> <p>Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella “base” del 50% ex art. 16 co. 1-<i>bis</i> del DL 63/2013, è necessaria un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore (c.d. asseverazione “preventiva”, da predispor-</p>

	<p>re utilizzando l'allegato B del DM 58/2017).</p> <p>L'asseverazione "preventiva" è necessaria anche per fruire del "sismabonus acquisti" ex art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>REMISSIONE IN BONIS PER TARDIVO DEPOSITO DELL'ASSEVERAZIONE</b></p> <p>Ai sensi del co. 3 dell'art. 3 del DM 58/2017 (nella versione attualmente in vigore), l'asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire "al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori".</p> <p>Con una norma di interpretazione autentica, l'art. 2-<i>ter</i> co. 1 lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione <i>in bonis</i> di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>VERSAMENTO DELLA SANZIONE PARI A 250,00 EURO</b></p> <p>Per perfezionare la remissione <i>in bonis</i> è necessario versare, a titolo di sanzione, un importo pari a 250,00 euro (misura minima della sanzione ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).</p> <p>La risposta a interpello 467/2023 precisa che, in caso di "sismabonus acquisti" ex art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, l'onere di versare tale sanzione è a carico dell'impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto è il medesimo soggetto su cui grava l'onere di presentare l'asseverazione "preventiva" di cui all'allegato B del DM 58/2017.</p> <p>Detta impresa deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare una sola sanzione di importo pari a 250,00 euro per tutti gli immobili compravenduti (in quanto l'asseverazione "preventiva" riguarda l'intero complesso residenziale ed è unica);</li> <li>• consegnare all'acquirente dell'unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione (oltre a copia dell'asseverazione "preventiva").</li> </ul>
<b>4.4</b>	<p><b>TERMINE PER PERFEZIONARE LA REMISSIONE IN BONIS</b></p> <p>La risposta a interpello 467/2023 precisa che è possibile avvalersi della remissione <i>in bonis</i> se il deposito dell'asseverazione "preventiva" di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;</li> <li>• in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.</li> </ul> <p>Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita viene concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro la data di conclusione del contratto di compravendita;</li> <li>• oppure, nel caso in cui vi fosse una pluralità di immobili da alienare, "antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare".</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>CONTRIBUTO PER IL SUPERBONUS AL 90% - EROGAZIONE INTEGRALE</b></p> <p>L'art. 9 co. 3 del DL 18.11.2022 n. 176 (conv. L. 13.1.2023 n. 6) e il DM 31.7.2023 hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che nel periodo dall'1.1.2023 al 31.10.2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi agevolati con il superbonus al 90% e che si trovano in particolari condizioni reddituali.</p> <p>L'istanza per accedere al contributo doveva essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate nel periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023 (provv. Agenzia delle En-</p>

	<p>trate 22.9.2023 n. 332648).</p> <p>In considerazione del fatto che l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è risultato inferiore alle risorse finanziarie stanziare, con il provv. 24.11.2023 n. 411179, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il contributo erogato sarà pari al 100% dell'importo richiesto nell'istanza.</p> <p>Il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell'istanza presentata.</p>
<b>6</b>	<b>DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER INTERVENTI DI RECUPERO SU IMMOBILI VINCOLATI - AMBITO APPLICATIVO</b>
	Con la risposta a interpello 14.11.2023 n. 461, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione prevista dall'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR.
<b>6.1</b>	<b>DETRAZIONE DEL 19% E RECUPERO EDILIZIO</b> <p>Per gli immobili vincolati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo possono beneficiare, ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR, della detrazione IRPEF del 19% per le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro, nella misura effettivamente rimasta a carico (la detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese sostenute).</p> <p>Per fruire dell'agevolazione è necessario che le spese, quando non obbligatorie per legge, risultino da un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, sostituita dal 2012 da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare al Ministero della Cultura.</p>
<b>6.2</b>	<b>IMMOBILE VINCOLATO</b> <p>Nella risposta 461/2023 è stato precisato che la suddetta agevolazione non compete se l'immobile sul quale sono effettuati interventi di recupero e restauro conservativo è messo sotto tutela per decreto o legge regionale.</p> <p>La detrazione, infatti, riguarda i soli immobili che hanno ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale da cui scaturiscono le forme di tutela stabilite dal DLgs. 22.1.2004 n. 42.</p>
<b>7</b>	<b>NOTE DI VARIAZIONE IVA - DECORRENZA DEL TERMINE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall'art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il <i>dies a quo</i> non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l'esito, con l'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto.</p> <p>In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L'infertilità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato.</p>
<b>7.1</b>	<b>NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUSITÀ DELLA PROCEDURA</b> <p>In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell'art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l'emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell'attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le "osservazioni" dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328).</p> <p>In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541).</p> <p>Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all'art. 118 del RD 267/42.</p>
<b>7.2</b>	<b>CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI</b>



	<p>La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ai sensi dell'art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.</p> <p>Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l'Agenzia delle Entrate, applicando <i>ratione temporis</i> l'art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la "<i>ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore</i>" (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori.</p>
<b>7.3</b>	<p><b>NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</b></p> <p>L'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate ha un'efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021.</p> <p>Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell'art. 26 co. 3-<i>bis</i> lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.</p> <p>A tali fini, secondo l'art. 26 co. 10-<i>bis</i> del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.</p>
<b>8</b>	<p><b>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671 contiene le regole tecniche per l'invio all'Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme. Gli obblighi in questione sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7).</p> <p>Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le locazioni di immobili;</li> <li>• i servizi personali (definiti quali servizi basati sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, <i>online</i> o <i>offline</i>, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);</li> <li>• le vendite di beni;</li> <li>• i noleggi di qualsiasi mezzo di trasporto.</li> </ul> <p>L'obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Stati membri i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intermedie da tali piattaforme, al fine di "intercettare" redditi non dichiarati.</p> <p>Nel settore delle locazioni, per ragioni di semplificazione non sono oggetto di monitoraggio le operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da soggetti operanti nel settore alberghiero con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima unità immobiliare;</li> <li>• da soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000,00 euro nell'anno.</li> </ul> <p>Le procedure di scambio non prevedono adempimenti a carico dei soggetti che utilizzano le piattaforme: gli unici obbligati sono, infatti, i gestori delle piattaforme stesse.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>DATI OGGETTO DI SCAMBIO</b></p> <p>I dati oggetto di scambio sono essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati dei venditori che operano per il tramite della piattaforma (nome, cognome,</li> </ul>

	<p>eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, se il venditore è una società);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il conto usato da ciascun venditore, se conosciuto;</li> <li>• il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare;</li> <li>• il numero di operazioni effettuate;</li> <li>• i dati identificativi degli immobili, per le locazioni.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI</b></p> <p>Le disposizioni della direttiva DAC 7 si applicano dall'1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.</p> <p>Per il 2023, i gestori italiani inviano all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate dai non residenti entro il 31.1.2024; il processo inverso avviene per le operazioni effettuate dai residenti italiani per il tramite di gestori esteri.</p> <p>Il primo scambio di dati tra le Amministrazioni dei 27 Stati dell'Unione europea avverrà entro il mese ancora successivo, quindi entro il 29.2.2024.</p>
<b>9</b>	<p><b>DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, per conformarsi al "nuovo" orientamento in tema di coacervo, accolto dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 19.10.2023 n. 29, adeguandosi a quanto affermato dalla Cassazione.</p>
<b>9.1</b>	<p><b>ABROGAZIONE DEL COACERVO</b></p> <p>Con la circ. 29/2023, Agenzia delle Entrate, modificando il proprio precedente orientamento, ha ammesso che, nell'ambito dell'imposta sulle successioni, come disciplinata dall'art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006, il coacervo (art. 8 del DLgs. 346/90) delle donazioni precedenti deve ritenersi implicitamente abrogato, non essendo compatibile con il sistema di aliquote proporzionali e franchigie fisse oggi applicabile.</p> <p>Quindi, non è necessario sommare all'asse ereditario le donazioni precedenti ricevute da eredi e legatari da parte del defunto mentre era in vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né al fine di definire la base imponibile dell'imposta di successione;</li> <li>• né per determinare le aliquote;</li> <li>• ma neppure per valutare l'erosione delle franchigie.</li> </ul>
<b>9.2</b>	<p><b>ELIMINAZIONE DEL QUADRO ES</b></p> <p>Prendendo atto del nuovo orientamento, il provv. Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 396213 ha modificato il modello di dichiarazione di successione, eliminando il quadro ES ("Donazioni e atti a titolo gratuito"), che era dedicato all'indicazione delle donazioni e degli atti a titolo gratuito ricevuti da eredi e legatari, da parte del defunto.</p> <p>A seguito dell'abrogazione implicita del coacervo (che, però, non è avvenuta ora, bensì con l'entrata in vigore del DL 262/2006, ma di cui solo ora l'Agenzia delle Entrate ha preso atto), infatti, non vi è motivo per indicare in dichiarazione di successione il valore delle donazioni precedenti.</p> <p>In conseguenza dell'eliminazione dell'intero quadro ES, vengono adeguate anche le istruzioni di compilazione del modello e le specifiche tecniche per l'invio telematico.</p>
<b>10</b>	<p><b>EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI - AGGIORNAMENTO</b></p> <p>L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall'art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;</li> <li>• individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</li> </ul>

<p>In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.</p> <p>Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 6.9.2019 n. 209);</li><li>• contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247);</li><li>• può essere soggetto a revisione annuale.</li></ul> <p><b>Abrogazione dell'agevolazione</b></p> <p>L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d'imposta 2018, per i soggetti "solari") e fino alla sua abrogazione prevista dall'art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta).</p> <p>Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno fino al periodo d'imposta 2023 compreso.</p>
---